

REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

SECRETARIATO-DIREZIONE GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

Approvato con:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 – in vigore l'1 aprile 1999

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 dell'11 dicembre 2006

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I

COSTITUZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 1	-	<i>Circoscrizioni di decentramento comunale</i>	pag.	1
Art. 2	-	<i>Principi informativi</i>	“	1
Art. 3	-	<i>Delimitazione territoriale delle Circoscrizioni</i>	“	1
Art. 4	-	<i>Competenze delle Circoscrizioni</i>	“	2

Capo II

RAPPORTI TRA LE CIRCOSCRIZIONI E GLI ORGANI E UFFICI CENTRALI DEL COMUNE

Art. 5	-	<i>Rapporti nell'esercizio delle competenze delle Circoscrizioni</i>	pag.	3
Art. 6	-	<i>Pareri</i>	“	3
Art. 7	-	<i>Partecipazione ad attività di competenza centrale</i>	“	4
Art. 8	-	<i>Esercizio dei poteri sostitutivi</i>	“	4
Art. 9	-	<i>Deliberazioni comunali di iniziativa circoscrizionale</i>	“	5
Art. 10	-	<i>Interpellanze e interrogazioni</i>	“	5
Art. 11	-	<i>Relazioni annuali</i>	“	5
Art. 12	-	<i>Scambio di informazioni tra organi e uffici centrali e circoscrizionali</i>	“	5
Art. 13	-	<i>Consulta dei Presidenti</i>	“	5
Art. 14	-	<i>Conferenze intercircoscrizionali</i>	“	6

Titolo II ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Capo I

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEGLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 15	-	<i>Regolamento della Circoscrizione</i>	pag.	6
Art. 16	-	<i>Organi della Circoscrizione</i>	“	7
Art. 17	-	<i>Consiglio Circoscrizionale</i>	“	7
Art. 18	-	<i>Adunanze del Consiglio Circoscrizionale</i>	“	7
Art. 19	-	<i>Scioglimento del Consiglio Circoscrizionale</i>	“	8
Art. 20	-	<i>Consiglieri Circoscrizionali</i>	“	8
Art. 21	-	<i>Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali</i>	“	9
Art. 22	-	<i>Dimissioni dei Consiglieri Circoscrizionali</i>	“	9
Art. 23	-	<i>Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri Circoscrizionali</i>	“	9
Art. 24	-	<i>Consigliere Anziano</i>	“	9
Art. 25	-	<i>Presidente della Circoscrizione</i>	“	9
Art. 26	-	<i>Cessazione dalla carica del Presidente della Circoscrizione</i>	“	10

Art. 27	-	<i>Consiglio di Presidenza</i>	pag.	10
Art. 28	-	<i>Cessazione anticipata del Consiglio di Presidenza</i>	“	11
Art. 29	-	<i>Commissioni Consiliari e Gruppi Consiliari Circoscrizionali</i>	“	12
Art. 30	-	<i>Commissioni Consiliari Speciali</i>	“	12
Art. 31	-	<i>Commissione delle Elette</i>	“	12
Art. 32	-	<i>Segretario del Consiglio Circoscrizionale</i>	“	13
Art. 33	-	<i>Verbale delle sedute del Consiglio Circoscrizionale</i>	“	13
Art. 34	-	<i>Deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale</i>	“	13
Art. 35	-	<i>Risoluzioni del Consiglio Circoscrizionale</i>	“	14
Art. 36	-	<i>Mozioni e ordini del giorno del Consiglio Circoscrizionale</i>	“	14
Art. 37	-	<i>Nomine e designazioni</i>	“	15

Titolo III

AMMINISTRAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Capo I

PRINCIPI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38	-	<i>Semplificazione dell'attività amministrativa</i>	pag.	15
Art. 39	-	<i>Relazioni sindacali</i>	“	15
Art. 40	-	<i>Partecipazione dei cittadini singoli e associati</i>	“	16
Art. 41	-	<i>Partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato</i>	“	16
Art. 42	-	<i>Conferenze di servizi</i>	“	16
Art. 43	-	<i>Convenzioni con altre Amministrazioni</i>	“	16
Art. 44	-	<i>Informazione dei cittadini</i>	“	17
Art. 45	-	<i>Ufficio per le relazioni con il pubblico</i>	“	17

Capo II

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. 46	-	<i>Bilancio della Circoscrizione</i>	pag.	18
Art. 47	-	<i>Revisori dei Conti</i>	“	18
Art. 48	-	<i>Controllo interno di gestione</i>	“	19
Art. 49	-	<i>Controllo del CO.RE.CO. sugli atti della Circoscrizione</i>	“	19

Titolo IV

COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 50	-	<i>Principi generali</i>	pag.	19
Art. 51	-	<i>Risorse finanziarie di competenza della Circoscrizione</i>	“	20
Art. 52	-	<i>Servizi demografici</i>	“	20
Art. 53	-	<i>Tributi ed entrate extra tributarie</i>	“	21
Art. 54	-	<i>Affissioni e pubblicità</i>	“	21
Art. 55	-	<i>Concessioni di suolo pubblico</i>	“	22
Art. 56	-	<i>Commercio ed artigianato</i>	“	23
Art. 57	-	<i>Mercati saltuari</i>	“	23
Art. 58	-	<i>Funzioni di polizia amministrativa</i>	“	24
Art. 59	-	<i>Attività culturali</i>	“	24

Art. 60	-	<i>Turismo, sport e tempo libero</i>	pag.	25
Art. 61	-	<i>Sponsorizzazioni</i>	“	25
Art. 62	-	<i>Servizi Sociali</i>	“	26
Art. 63	-	<i>Attività scolastiche e parascolastiche</i>	“	27
Art. 64	-	<i>Fornitura di materiali e servizi</i>	“	28
Art. 65	-	<i>Lavori pubblici</i>	“	28
Art. 66	-	<i>Traffico e segnaletica</i>	“	30
Art. 67	-	<i>Edilizia privata</i>	“	30
Art. 68	-	<i>Demanio e patrimonio</i>	“	31
Art. 69	-	<i>Aree verdi ed alberate stradali</i>	“	31

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70	-	<i>Revoca di norme</i>	pag.	32
Art. 71	-	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	“	32
Art. 72	-	<i>Norme transitorie</i>	“	32
Art. 73	-	<i>Osservatorio sul Decentramento</i>	“	33

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I

**COSTITUZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E
COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI**

Articolo 1.

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. Le Circoscrizioni, quali organismi di governo del territorio, di gestione, di esercizio delle competenze ad esse attribuite dal presente regolamento, di consultazione e di partecipazione, costituiscono espressione dell'autonomia comunale nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento medesimo.

Articolo 2.

(Principi informativi)

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai principi fissati dallo Statuto, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni in cui è articolato il territorio comunale.
2. L'attribuzione alle Circoscrizioni di funzioni, risorse e personale in applicazione dello Statuto si inquadra nella prospettiva della istituzione della Città Metropolitana di Roma e della costituzione dei Comuni metropolitani.
3. In tale prospettiva alle Circoscrizioni, nelle forme indicate nel presente regolamento, sono riconosciute le condizioni di autonomia previste dalla legge e dallo Statuto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
5. Il presente regolamento può, anche a fini di adeguamento a nuove normative statali o regionali, essere modificato solo mediante espressa soppressione o sostituzione delle disposizioni in esso contenute.
6. Le Circoscrizioni nello svolgimento delle competenze loro attribuite operano nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento, nonché delle norme statali o regionali che espressamente disciplinano l'esercizio di dette competenze.

Articolo 3.

(Delimitazione territoriale delle Circoscrizioni)

1. Il territorio del Comune di Roma è articolato in 19 Circoscrizioni, contraddistinte con numerazione romana progressiva da I a XIII e da XV a XX.
2. La Circoscrizione, con apposita deliberazione del Consiglio Circoscrizionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sceglie il proprio nome da aggiungere all'indicazione numerica che la distingue dalle altre Circoscrizioni. Il nome della Circoscrizione deve essere adottato dal Consiglio Circoscrizionale, a maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se entro 60 giorni dall'invio della deliberazione circoscrizionale, il Consiglio Comunale non si è pronunciato, la deliberazione si intende comunque approvata.

3. La delimitazione territoriale delle singole Circoscrizioni – con esclusione del territorio della Circoscrizione XIV, eretta in Comune autonomo con legge regionale n. 25 del 6 marzo 1992 – resta determinata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 693 dell'11 febbraio 1972, dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 3246 del 30 maggio 1972 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 17 gennaio 1985.
4. Le modifiche delle delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni finalizzate al conseguimento di omogeneità socioeconomica e/o di una migliore gestione del territorio e/o dell'ambiente e di una più razionale erogazione di servizi sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
5. L'iniziativa per le modifiche di cui al comma precedente, accompagnata da una relazione contenente la descrizione dei nuovi confini con relativa cartografia e l'illustrazione della nuova situazione demografica e socioeconomica spetta:
 - a) ai Consiglieri Comunali;
 - b) alla Giunta Comunale;
 - c) ai Consigli delle Circoscrizioni interessate;
 - d) a 5.000 cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto del Comune di Roma.
6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma, debbono essere preventivamente sentiti i Consigli delle Circoscrizioni interessate; nel caso di iniziativa di un solo Consiglio Circoscrizionale deve essere acquisito il parere degli altri Consigli Circoscrizionali interessati.
7. Il Consiglio Comunale delibera la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum, quando ne sia stata presentata richiesta a maggioranza assoluta anche da un solo Consiglio Circoscrizionale di una Circoscrizione territorialmente interessata.

Articolo 4.

(Competenze delle Circoscrizioni)

1. Le Circoscrizioni esercitano competenze proprie loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Le competenze di cui al comma precedente sono indicate, per ciascun settore, nel successivo Titolo IV.
3. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere delegate competenze alle Circoscrizioni. Tali competenze, finanziate con apposite e adeguate risorse, sono conferite con la relativa assegnazione di personale e mezzi. In assenza dell'assegnazione di adeguate risorse il Consiglio Circoscrizionale, con apposita deliberazione, può rifiutare l'assegnazione di ulteriori competenze.
4. I contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune di Roma ed i soggetti gestori di servizi pubblici locali debbono essere sottoposti al parere preventivo dei Consigli Circoscrizionali, che al riguardo devono esprimersi entro il termine massimo di 30 giorni. Detti contratti debbono prevedere, in ordine alla gestione dei servizi medesimi, adeguate forme di consultazione e controllo da parte dei Presidenti delle Circoscrizioni, sentito il Consiglio Circoscrizionale.

CAPO II

RAPPORTI TRA LE CIRCOSCRIZIONI E GLI ORGANI E UFFICI CENTRALI DEL COMUNE

Articolo 5.

(Rapporti nell'esercizio delle competenze delle Circoscrizioni)

1. Le Circoscrizioni esercitano le proprie competenze nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.
2. Le Circoscrizioni esercitano le proprie competenze in coerenza con gli atti generali di coordinamento tecnico-amministrativo emanati dai Direttori dei Dipartimenti e degli Uffici extradipartimentali d'intesa con l'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano, fermo restando l'obbligo preventivo dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
3. Al fine di garantire il pieno esercizio da parte delle Circoscrizioni delle competenze loro attribuite, i Dipartimenti del Comune svolgono azione di supporto e consulenza nei riguardi delle Circoscrizioni anche attraverso la creazione di appositi uffici.
4. Qualora il procedimento preveda l'intervento di organi o uffici centrali o circoscrizionali, il coordinamento di tali atti di intervento è curato dal dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento sul procedimento amministrativo, in attuazione della legge n. 241/90.
5. L'intervento consultivo di organi o uffici del Comune o delle Circoscrizioni deve essere compiuto entro il termine fissato, decorso il quale l'atto si intende compiuto positivamente e l'ufficio del Comune o la Circoscrizione possono adottare, nella rispettiva competenza, il provvedimento finale.

Articolo 6.

(Pareri)

1. Il Consiglio Circoscrizionale esprime il parere obbligatorio sugli atti riguardanti:
 - a) modifiche di norme statutarie;
 - b) i regolamenti comunali;
 - c) il bilancio annuale e pluriennale;
 - d) i piani territoriali e urbanistici generali e particolareggiati, gli strumenti urbanistici equipollenti quali le convenzioni urbanistiche, i piani di recupero, i piani di settore monofunzionale, le varianti anche singole al P.R.G., i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, l'istituzione di campi sosta per nomadi, interessanti la Circoscrizione anche qualora il procedimento richieda l'accordo o la consultazione fra il Comune di Roma ed altri Enti;
 - e) le materie di cui all'art. 32, comma 2, della legge 142/90, con l'esclusione delle lettere *i*), *l*), *m*), *n*);
 - f) i provvedimenti comunque concernenti l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni da parte delle Circoscrizioni;
 - g) gli indirizzi sui contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune di Roma ed i soggetti gestori di servizi pubblici locali;
 - h) i bandi che implicano trasformazioni del territorio;
 - i) la programmazione in materia di commercio in sede fissa su aree pubbliche e di pubblici esercizi.
2. I provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione, anche di una sola, delle linee di trasporto pubblico di persone e di merci, nonché di servizi che interessino il territorio circoscrizionale, di servizi amministrati sul territorio dal Servizio Giardini, dall'AMA e dalla Polizia Municipale, debbono essere preventivamente comunicati dalle Aziende interessate e dalla Polizia Municipale al Consiglio Circoscrizionale per acquisirne il parere obbligatorio.

3. Il Sindaco invia ai Presidenti delle Circoscrizioni l'ordine del giorno della Giunta. Il Sindaco o l'Assessore Delegato per materia trasmette al Presidente della Circoscrizione i progetti di deliberazione del Consiglio Comunale definiti dalla Giunta fissando un termine di 30 giorni da quello di ricezione da parte del Protocollo della Circoscrizione, per l'espressione e la comunicazione del parere del Consiglio Circoscrizionale, fatte salve le disposizioni del regolamento di contabilità in materia di bilancio.
4. In caso di particolare e motivata urgenza, la Giunta Comunale può stabilire un termine più breve, comunque non inferiore a 20 giorni da quello di ricezione.
5. Il Presidente della Circoscrizione cura che il parere sia fatto pervenire al Segretariato Generale entro 3 giorni dalla determinazione del Consiglio Circoscrizionale. Il Presidente invia copia del parere anche ai Capigruppo.
6. In caso di decorrenza dei termini di cui ai commi precedenti senza che il parere sia stato comunicato, gli organi comunali adottano il provvedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
7. I pareri resi sono succintamente inseriti nel testo del provvedimento; il Consiglio Comunale può deliberare in modo difforme con idonea motivazione.
8. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia devono richiedere altresì al Consiglio Circoscrizionale pareri preventivi su atti di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale che abbiano attinenza con specifici interessi della Circoscrizione con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.
9. I pareri sono espressi dal Consiglio Circoscrizionale con apposita deliberazione, acquisito il parere della competente Commissione Circoscrizionale.

Articolo 7.

(Partecipazione ad attività di competenza centrale)

1. Nei casi previsti dal precedente articolo 6 e negli altri casi in cui la Circoscrizione partecipa all'esercizio di competenze degli organi e degli uffici del Comune, l'Amministrazione garantisce, durante l'intero iter procedimentale, il diritto alla più ampia informazione sui lavori ed i documenti preparatori e/o propedeutici, inviandone tempestivamente copia alle Circoscrizioni con la contestuale indicazione delle diverse fasi e dei termini previsti dal procedimento di approvazione.

Articolo 8.

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato esercizio delle competenze attribuite agli organi circoscrizionali dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, il Sindaco, anche attraverso l'Assessore Delegato per materia, fissa al competente organo un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per l'eliminazione dell'inadempimento.
2. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Direttore della Circoscrizione provvede all'immediato inoltro degli atti per l'esercizio del potere sostitutivo da parte degli organi di cui al comma successivo.
3. La Giunta Comunale e il Sindaco o l'Assessore Delegato adottano gli atti attribuiti rispettivamente al Consiglio Circoscrizionale e al Presidente della Circoscrizione.
4. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte degli organi centrali trova automatica applicazione, oltre che contestualmente allo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale previsto dallo Statuto, anche nelle more dello scioglimento stesso nei casi di:
 - a) mancata elezione del Presidente nei termini fissati dallo Statuto;
 - b) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - c) sospensione del Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 9.

(Deliberazioni comunali di iniziativa circoscrizionale)

1. I Consigli Circoscrizionali esercitano autonomamente l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale nelle forme e nei modi di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. La proposta deve essere obbligatoriamente esaminata dal Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale informa per iscritto circa l'esito della proposta il Presidente della Circoscrizione che, nella prima seduta utile, ne informa il Consiglio.

Articolo 10.

(Interpellanze e interrogazioni)

1. Il Consiglio Circoscrizionale può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco il quale risponde in forma scritta entro 60 giorni.
2. Le interpellanze e le interrogazioni di cui al comma precedente si intendono validamente formulate con l'approvazione della relativa risoluzione da parte del Consiglio Circoscrizionale. Il Presidente della Circoscrizione dà comunicazione al Consiglio Circoscrizionale della risposta del Sindaco nella prima seduta utile.

Articolo 11.

(Relazioni annuali)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente della Circoscrizione, sentito il Consiglio di Presidenza, presenta al Consiglio Circoscrizionale un progetto di relazione sull'esercizio delle funzioni attribuite alla Circoscrizione e sui risultati raggiunti, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria.
2. Il Presidente, entro il 31 luglio di ciascun anno, trasmette la relazione al Consiglio Comunale nel testo approvato dal Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 12.

(Scambio di informazioni tra organi e uffici centrali e circoscrizionali)

1. Allo scopo di realizzare un costante e reciproco flusso di informazioni fra organi centrali ed organi decentrati, ai Presidenti delle Circoscrizioni è inviata, a cura del Segretario Generale, copia degli ordini del giorno del Consiglio Comunale e delle deliberazioni approvate sia dal Consiglio stesso che dalla Giunta Comunale. Il Presidente curerà la trasmissione dei suddetti atti ai relativi Capigruppo.
2. Le Circoscrizioni curano la tempestiva trasmissione al Sindaco di copia delle convocazioni del Consiglio Circoscrizionale nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Le Circoscrizioni trasmettono agli Assessori delegati e all'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano copia delle deliberazioni, delle risoluzioni, delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 13.

(Consulta dei Presidenti)

1. E' istituita la Consulta dei Presidenti composta dal Sindaco e dai Presidenti delle Circoscrizioni.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Consulta dei Presidenti delle Circoscrizioni almeno quattro volte all'anno.

3. Il Sindaco è tenuto a convocare, entro 20 giorni dalla richiesta, la Consulta quando lo richiedano almeno quattro Presidenti di Circoscrizione, inserendo all'ordine del giorno anche le questioni richieste.
4. La consulta dei Presidenti delle Circoscrizioni esamina i problemi relativi al decentramento circoscrizionale, formulando, ove necessario, proposte da sottoporre, previo esame delle competenti Commissioni Consiliari Permanenti, alla Giunta Comunale per le conseguenti determinazioni. Il procedimento deve esaurirsi entro 90 giorni.
5. La Consulta dei Presidenti può promuovere accordi o programmi di intervento per la soluzione di problemi di interesse comune a più Circoscrizioni o di interesse cittadino.
6. La Consulta dei Presidenti stabilisce i temi su cui consultare sistematicamente le Circoscrizioni attraverso un dialogo permanente tra le Commissioni comunali e le Commissioni circoscrizionali. I verbali delle riunioni della Consulta dei Presidenti debbono, da questi ultimi, essere trasmessi ai Presidenti dei Gruppi Consiliari delle Circoscrizioni.
7. Almeno due volte l'anno la Consulta è riunita direttamente dal Sindaco, alla presenza del Direttore Generale, del Comandante della Polizia Municipale e dei Comandanti dei Gruppi circoscrizionali della P.M., per affrontare temi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini.

Articolo 14.

(Conferenze intercircoscrizionali)

1. Due o più Circoscrizioni possono costituire Conferenze intercircoscrizionali su specifiche materie di interesse comune da tenersi con criteri e modalità definite dai Consigli delle Circoscrizioni stesse.

TITOLO II

ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

CAPO I

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEGLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

Articolo 15.

(Regolamento della Circoscrizione)

1. Il regolamento della Circoscrizione previsto dallo Statuto, oltre alle materie ivi indicate, disciplina, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento, il funzionamento degli Organi circoscrizionali.
2. Il regolamento della Circoscrizione, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti del Comune, può dettare disposizioni integrative e/o attuative della disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio di competenze proprie.
3. Il regolamento della Circoscrizione è adottato dal Consiglio Circoscrizionale, mediante apposita deliberazione, con la procedura prescritta dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142/1990 e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale con le modalità previste per l'esercizio dell'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 16.
(Organi della Circoscrizione)

1. Sono organi della Circoscrizione:
 - a) il Consiglio Circoscrizionale;
 - b) il Presidente della Circoscrizione;
 - c) il Consiglio di Presidenza.

Articolo 17.
(Consiglio Circoscrizionale)

1. Il Consiglio Circoscrizionale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto, secondo le disposizioni dello Statuto.
3. Nella prima seduta il Consiglio Circoscrizionale procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti.
4. Il Consiglio Circoscrizionale:
 - a) adotta con deliberazione il regolamento della Circoscrizione di cui all'art. 22, comma 5, dello Statuto del Comune di Roma;
 - b) formula con deliberazione orientamenti ed indirizzi in ordine all'esercizio delle competenze circoscrizionali, sentito il Direttore della Circoscrizione;
 - c) delibera sulle materie di cui al successivo Titolo IV del presente regolamento che non rientrino nelle competenze del Presidente e dei Dirigenti;
 - d) esprime parere sulle materie indicate nel precedente articolo 6 mediante l'adozione di apposite deliberazioni;
 - e) esercita l'iniziativa di atti di competenza del Consiglio Comunale, nei modi previsti dallo Statuto, attraverso l'adozione di apposita deliberazione;
 - f) esprime indirizzi e proposte su tutte le questioni di interesse circoscrizionale con l'approvazione di apposite risoluzioni.
5. Il Consiglio Circoscrizionale non può discutere, né deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Circoscrizionale adotta le iniziative necessarie nel caso di segnalazione da parte del Difensore Civico di gravi e persistenti inadempimenti.
7. Il Consiglio Circoscrizionale svolge apposite sessioni per l'esame annuale della realizzazione degli istituti di partecipazione.

Articolo 18.
(Adunanze del Consiglio Circoscrizionale)

1. Il Consiglio Circoscrizionale si riunisce – salvo il periodo feriale fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi – almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio Circoscrizionale si riunisce altresì su convocazione del Presidente quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri; in tal caso la riunione del Consiglio per la trattazione degli argomenti proposti deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta. Nel caso si richieda la presenza del Sindaco o degli Assessori preposti il Consiglio deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Le convocazioni del Consiglio Circoscrizionale sono disciplinate da ciascun regolamento circoscrizionale. Nel caso in cui la Circoscrizione non abbia adottato un proprio regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Per gravi ed urgenti necessità il Sindaco può richiedere che il Consiglio Circostrizionale sia convocato e si riunisca in un termine prestabilito; in caso di inottemperanza il Sindaco provvede direttamente.
4. Il Consiglio Circostrizionale, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 24, è presieduto dal Presidente della Circostrizione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di contestuale assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano.
5. Il Consiglio Circostrizionale può richiedere che il Sindaco o un Assessore da lui delegato partecipi ad una propria seduta. In tal caso il Presidente concorda con il Sindaco la data di convocazione.
6. Il Consiglio Circostrizionale è validamente costituito agli effetti deliberativi in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per la seduta di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è sufficiente la presenza di almeno 4 Consiglieri.
7. Il regolamento della Circostrizione determina le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio fatte salve le norme contenute nella legge, nello Statuto e nel presente regolamento.

Articolo 19.

(Scioglimento del Consiglio Circostrizionale)

1. Il Consiglio Circostrizionale è sciolto dal Consiglio Comunale al verificarsi delle ipotesi contemplate dallo Statuto e con le modalità ivi previste.

Articolo 20.

(Consiglieri Circostrizionali)

1. I Consiglieri Circostrizionali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Circostrizionale la relativa deliberazione.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere Circostrizionale sono quelle individuate e disciplinate dalla legge.
3. Nella prima seduta dopo la proclamazione degli eletti il Consiglio, quale primo adempimento, procede alla convalida dei Consiglieri, sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità, con apposita deliberazione immediatamente eseguibile; allo stesso adempimento si procede nei confronti dei Consiglieri entrati in carica per surrogazione.
4. Il Consiglio verifica nei termini e nei modi previsti dalla legge l'esistenza delle cause di incompatibilità. Ove ne sussistano i presupposti il Consiglio avvia le procedure conseguenti.
5. I Consiglieri Circostrizionali esercitano l'iniziativa in ordine a tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Circostrizionale.
6. I Consiglieri Circostrizionali possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Presidente, nonché mozioni, proposte di risoluzioni ed ordini del giorno su questioni di interesse della Circostrizione. Il regolamento della Circostrizione determina la garanzia per il rapido svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
7. I Consiglieri Circostrizionali per l'espletamento del mandato hanno accesso immediato a tutti gli uffici e ai documenti amministrativi del Comune, della Circostrizione e dei soggetti gestori di servizi pubblici locali, restando tenuti al segreto nei casi prescritti dalla legge.
8. Si applicano ai Consiglieri Circostrizionali nei modi prescritti dal regolamento della Circostrizione le disposizioni per la pubblicità delle condizioni reddituali e patrimoniali e delle spese elettorali previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

9. I Consiglieri Circoscrizionali, anche se cessati dalla carica per effetto dello scioglimento anticipato del Consiglio, continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Articolo 21.

(Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali)

1. La qualità di Consigliere Circoscrizionale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità previste dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Circoscrizionale con apposita deliberazione.

Articolo 22.

(Dimissioni dei Consiglieri Circoscrizionali)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo della Circoscrizione nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 23.

(Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri Circoscrizionali)

1. Il seggio che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere disposta ai sensi di legge, il Consiglio Circoscrizionale, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Articolo 24.

(Consigliere Anziano)

1. Il Consigliere Anziano è individuato in base alla specifica prescrizione legislativa in materia.
2. Spetta al Consigliere Anziano:
 - a) convocare e presiedere la seduta del rinnovato Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Presidenza e negli altri casi espressamente previsti dalla legge;
 - b) presiedere la seduta del Consiglio Circoscrizionale in caso di contestuale assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Articolo 25.

(Presidente della Circoscrizione)

1. Il Presidente della Circoscrizione, eletto con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto, dura in carica fino alla nomina del successore, fatta eccezione per i casi di rimozione e decadenza in cui trova applicazione la norma di cui al successivo art. 26 del presente regolamento.

2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Circoscrizione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Circoscrizionale, il Consiglio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;
 - c) esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti del Comune nonché quelle delegategli dal Sindaco, sia quale Capo dell'Amministrazione, sia quale Ufficiale di governo limitatamente, per queste ultime, ai casi stabiliti dalla legge;
 - d) indice i referendum circoscrizionali;
 - e) partecipa alla Consulta dei Presidenti delle Circoscrizioni;
 - f) partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e gode degli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri aggiunti dall'art. 14-bis, commi 2 e 3, dello Statuto, ferma restando l'incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale di Roma. Non si applica ai Presidenti l'esclusione di cui all'art. 14-bis, comma 3, dello Statuto;
 - g) promuove l'attività del Consiglio di Presidenza;
 - h) esprime una proposta sul conferimento dell'incarico di Direttore della Circoscrizione, nonché parere sul conferimento degli incarichi di direzione delle Unità Organizzative circoscrizionali;
 - i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici circoscrizionali, anche avvalendosi, previa adozione di formale provvedimento, della collaborazione dei singoli componenti del Consiglio di Presidenza, formulando direttive e verificando il conseguimento degli obiettivi;
 - l) presenta annualmente al Consiglio Comunale la relazione di cui all'art. 11 del presente regolamento approvata dal Consiglio Circoscrizionale sull'esercizio delle funzioni.
3. Il Presidente, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Circoscrizionale, definisce i programmi da realizzare e adotta le iniziative necessarie per l'attuazione degli indirizzi medesimi, verificando, anche sulla base dei risultati del controllo di cui al successivo articolo 48, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Articolo 26.

(Cessazione dalla carica del Presidente della Circoscrizione)

1. Il Presidente della Circoscrizione cessa dalla carica per dimissioni, per rimozione o decadenza nei casi previsti dalla legge, per decesso, nonché a seguito di approvazione da parte del Consiglio Circoscrizionale di una mozione di sfiducia costruttiva secondo le modalità e con gli effetti previsti dallo Statuto.
2. Le dimissioni dalla carica del Presidente della Circoscrizione sono presentate al Consiglio Circoscrizionale in forma scritta.
3. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio Circoscrizionale, sono irrevocabili, determinano l'obbligo da parte del Consiglio Circoscrizionale di procedere alla elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dallo Statuto e diventano efficaci all'esecutività della deliberazione di nomina dello stesso nuovo Presidente.

Articolo 27.

(Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza, organo esecutivo della Circoscrizione, composto dal Presidente della Circoscrizione e da quattro Consiglieri di cui uno con funzioni di Vice Presidente, è eletto dal Consiglio Circoscrizionale insieme con il Presidente della Circoscrizione, con le modalità stabilite dallo Statuto.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dichiarata o impedimento; al medesimo sono conferite dal Sindaco le stesse deleghe attribuite al Presidente.
3. La carica di membro del Consiglio di Presidenza è incompatibile con quella di Presidente di Commissione Consiliare Circoscrizionale.

4. Il Presidente, con proprio provvedimento, può attribuire a ciascun componente del Consiglio di Presidenza l'incarico di collaborazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera i) del presente regolamento, tenendo conto delle competenze delle Commissioni e dell'organizzazione degli Uffici.
5. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza:
 - a) partecipa alle riunioni delle Commissioni relative ai settori per i quali svolge le funzioni di cui al comma precedente e di cui non è membro;
 - b) risponde in Consiglio Circostrizionale ad interrogazioni e interpellanze ed alle domande a tempo relative ai settori di cui sopra;
 - c) coadiuva il Presidente nella tenuta dei rapporti con gli Assessori e Uffici centrali dell'Amministrazione competenti sulle materie relative al settore di propria pertinenza.
6. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno; si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno due componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare.
7. Le modalità di convocazione e il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono disciplinati dal regolamento della Circostrizione.
8. I componenti del Consiglio di Presidenza fruiscono dei permessi di cui all'art. 4, comma 2 della legge 816/1985 nei limiti previsti dall'articolo stesso.
9. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b) svolge attività propositiva e di impulso per tutti gli atti di competenza del Consiglio Circostrizionale e vigila sulla loro esecuzione;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio Circostrizionale in occasione della formulazione delle previsioni del bilancio di competenza della Circostrizione, sullo stato di attuazione del programma proponendo, ove necessario, eventuali integrazioni del programma medesimo;
 - d) promuove le iniziative necessarie volte a favorire le informazioni ai cittadini sulle attività della Circostrizione e sulle principali deliberazioni del Consiglio Circostrizionale;
 - e) sottopone al Consiglio Circostrizionale il progetto di documento contabile di cui al successivo art. 46, comma 4.
10. Le sedute del Consiglio di Presidenza non sono pubbliche; vi partecipa, con voto consultivo, il Direttore della Circostrizione, o suo delegato, che redige e sottoscrive il relativo verbale.
11. Per la tenuta dei verbali del Consiglio di Presidenza si applicano le norme di cui all'articolo 33, comma 10, del presente regolamento.

Articolo 28.

(Cessazione anticipata del Consiglio di Presidenza)

1. Le dimissioni del Presidente della Circostrizione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
2. La decadenza di cui al comma 1 ha effetto dalla elezione del nuovo Consiglio di Presidenza.
3. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio di Presidenza, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio Circostrizionale, per l'adozione del relativo provvedimento.
4. Ove, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza, il Consiglio Circostrizionale procede al rinnovo dello stesso Consiglio di Presidenza con le modalità ed entro i termini perentori previsti dallo Statuto.

Articolo 29.

(Commissioni Consiliari e Gruppi Consiliari Circostrizionali)

1. L'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari Circostrizionali e dei Gruppi Consiliari, nonché la pubblicità delle sedute della Commissione stessa sono disciplinati dal regolamento della Circostrizione.
- 1-bis Le Commissioni Consiliari Circostrizionali sono convocate dal Presidente della Commissione d'intesa con il Presidente della Circostrizione. Può altresì essere richiesta la convocazione da parte di un terzo dei componenti della Commissione stessa o dal membro del Consiglio di Presidenza delegato al ramo.
2. Il regolamento della Circostrizione prevede che ai Gruppi Consiliari siano assegnati locali, mezzi e personale adeguati per l'espletamento della propria attività.

Articolo 30.

(Commissioni Consiliari Speciali)

1. Il Consiglio può nominare al proprio interno Commissioni Speciali per l'esame di questioni di interesse circostrizionale, su proposta del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Circostrizionale può altresì istituire al proprio interno Commissioni di indagine sullo svolgimento delle funzioni attribuite alle Circostrizioni.
3. La composizione, il funzionamento, la durata delle Commissioni di cui ai punti precedenti è stabilita di volta in volta dal Consiglio Circostrizionale con apposita deliberazione.
4. Per il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle Commissioni Consiliari.
5. Le funzioni di Segreteria delle Commissioni Speciali sono assicurate da dipendenti in servizio presso gli uffici circostrizionali competenti nelle materie affidate alle Commissioni medesime.

Articolo 31.

(Commissione delle Elette)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Circostrizionale, il Presidente procede alla convocazione della Commissione delle Elette, composta da tutte le Consigliere facenti parte del Consiglio stesso.
2. Compito della Commissione è quello di avanzare proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile e per il perseguimento di una politica di pari opportunità.
3. La Commissione può promuovere incontri pubblici su singole tematiche connesse alla condizione femminile.
4. Per il funzionamento della Commissione delle Elette si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle Commissioni consiliari.
5. Le funzioni di Segreteria della Commissione delle Elette sono assicurate da dipendenti in servizio presso gli Uffici circostrizionali.
6. Le Commissioni delle Elette circostrizionali, insieme con quella composta da tutte le Consigliere Comunali, possono dotarsi di un loro coordinamento finalizzato al perseguimento degli obiettivi comuni nell'ambito di una politica di promozione e valorizzazione della presenza femminile e di pari opportunità.

Articolo 32.

(Segretario del Consiglio Circostrizionale)

1. Assolve le funzioni di Segretario del Consiglio Circostrizionale il Direttore della Circostrizione o, in caso di assenza o impedimento, altro Dirigente o Funzionario Direttivo appositamente delegato.

Articolo 33.

(Verbale delle sedute del Consiglio Circostrizionale)

1. Il verbale della seduta del Consiglio Circostrizionale è redatto dal Segretario.
2. Sono elementi essenziali del verbale:
 - a) l'intestazione;
 - b) il preambolo recante l'indicazione del luogo e del tempo dell'adunanza;
 - c) l'indicazione dei componenti l'assemblea, di quelli presenti, di quelli che dichiarano di allontanarsi nel corso della riunione, nonché di quelli assenti;
 - d) la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
3. Il verbale contiene inoltre:
 - a) una breve sintesi dello svolgimento della seduta;
 - b) il testo integrale delle deliberazioni, delle risoluzioni e delle mozioni e ordini del giorno, con l'indicazione per ciascun atto delle modalità seguite per le votazioni, dell'esito delle stesse con l'indicazione altresì dei voti favorevoli e contrari e dei nomi degli astenuti.
4. Ove espressamente richiesto dall'interessato, nel verbale è dato atto delle motivazioni poste a base del voto espresso.
5. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce o, in relazione ai tempi occorrenti per la sua compilazione, in altra seduta. Nei casi d'urgenza il verbale è approvato seduta stante anche limitatamente alle deliberazioni adottate.
6. Negli avvisi di convocazione è fatta espressa menzione dei verbali da porre in approvazione.
7. L'approvazione del verbale avviene previa lettura, alla quale può derogarsi se il verbale è messo a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria 24 ore prima dell'inizio della seduta.
8. In sede di approvazione del verbale i Consiglieri possono proporre precisazioni o eventuali rettifiche senza entrare nel merito delle decisioni assunte.
9. Dell'avvenuta approvazione del verbale è dato atto, specificandone le modalità, in calce al verbale stesso, mediante la sottoscrizione di apposita attestazione da parte del Presidente e del Segretario della seduta in cui il verbale è approvato.
10. I verbali del Consiglio Circostrizionale sono raccolti cronologicamente e depositati nell'archivio della Circostrizione a cura del Segretario che è responsabile della tenuta dell'archivio stesso.

Articolo 34.

(Deliberazioni del Consiglio Circostrizionale)

1. Il Consiglio Circostrizionale adotta le deliberazioni relative alle competenze attribuite alle Circostrizioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Circostrizionale, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in seduta valida agli effetti deliberativi.

3. Le votazioni sono di norma palesi; le sole deliberazioni concernenti persone sono votate a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni circoscrizionali sono pubblicate all'Albo della Circoscrizione e all'Albo Pretorio per venti giorni consecutivi.
5. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che le medesime non siano sottoposte all'esame dell'organo regionale di controllo nei casi espressamente previsti dallo Statuto.
6. In caso di urgenza il Consiglio Circoscrizionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.
7. I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono espressi rispettivamente dal Dirigente della U.O. competente e dal Dirigente della U.O. di ragioneria circoscrizionale; quest'ultimo attesta anche la copertura finanziaria sui provvedimenti comportanti impegni di spesa. Le deliberazioni circoscrizionali prive dei pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90 sono annullabili. I pareri di legittimità, eventualmente richiesti dal Presidente della Circoscrizione, sono espressi dal Direttore della Circoscrizione.
8. In ordine alle deliberazioni con le quali il Consiglio Circoscrizionale esercita l'iniziativa dei regolamenti o di altri atti di competenza del Consiglio Comunale i cui effetti si esplichino oltre l'ambito della Circoscrizione, i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi altresì dai Dirigenti dei Dipartimenti competenti per materia, anche mediante apposita conferenza di servizi, nonché della Ragioneria centrale.

Articolo 35.

(Risoluzioni del Consiglio Circoscrizionale)

1. Il Consiglio Circoscrizionale approva risoluzioni per l'esplicazione di attività di indirizzo su problemi che, pur esulando dalle competenze della Circoscrizione, abbiano attinenza con specifici interessi circoscrizionali.
2. Le risoluzioni del Consiglio Circoscrizionale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in seduta valida agli effetti deliberativi.

Articolo 36.

(Mozioni e ordini del giorno del Consiglio Circoscrizionale)

1. Il Consiglio Circoscrizionale approva mozioni e ordini del giorno per la manifestazione di giudizi, di valutazioni e di apprezzamenti anche su questioni che non abbiano diretti riflessi su specifici interessi circoscrizionali.
2. Le mozioni e gli ordini del giorno vengono trasmessi al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Circoscrizionale per le materie e gli argomenti di competenza debbono essere attuati da parte del Presidente e, sulla base di conseguente direttiva del Presidente o del Consiglio di Presidenza, dagli uffici entro 60 giorni dalla data di approvazione. Nel caso in cui, per oggettive ragioni ostative, non ne sia possibile l'attuazione entro detto termine, tale impossibilità dovrà essere congruamente motivata in Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 37.
(Nomine e designazioni)

1. Il regolamento della Circoscrizione definisce:
 - a) i criteri per le nomine e le designazioni di spettanza circoscrizionale, assicurando una equilibrata presenza di uomini e di donne;
 - b) le modalità per una adeguata pubblicità degli incarichi da ricoprire, al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo da parte della comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

CAPO I

PRINCIPI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 38.
(Semplificazione dell'attività amministrativa)

1. Salvo diverse, specifiche prescrizioni di legge o di regolamento, le procedure amministrative o tecniche iniziate nella Circoscrizione sono concluse nella Circoscrizione stessa.
2. Il Sindaco si avvale del potere di delega nei confronti del Presidente della Circoscrizione per garantire la speditezza, la semplificazione e l'uniformità dell'azione amministrativa.
3. L'attività amministrativa circoscrizionale si informa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 39.
(Relazioni sindacali)

1. La Circoscrizione garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e dei sindacati, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le Circoscrizioni sono preordinate.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva sub-ente o decentrata;
 - b) esame;
 - c) consultazione;
 - d) informazione.
3. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite in sede di contrattazione collettiva di Ente nell'ambito delle norme contenute nel C.C.N.L.

Articolo 40.

(Partecipazione dei cittadini singoli e associati)

1. La Circoscrizione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, residenti o operanti nel territorio circoscrizionale, all'amministrazione locale ed ai procedimenti amministrativi garantendo l'accesso all'informazione e l'intervento nei procedimenti stessi.
2. Le modalità e le forme di esercizio di diritti di partecipazione sono disciplinate dal regolamento della Circoscrizione, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dal regolamento comunale.
3. I cittadini singoli o associati in quanto portatori di interessi pubblici o privati, nonché i cittadini portatori di interessi collettivi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un provvedimento hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento.

Articolo 41.

(Partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato)

1. La Circoscrizione riconosce le associazioni e le organizzazioni del volontariato che possono collaborare alle attività ed ai servizi pubblici nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comune e con le modalità disciplinate dal regolamento della Circoscrizione, anche per quanto riguarda l'impiego di determinate strutture ai fini della valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.
2. Il Consiglio Circoscrizionale può istituire consulte e osservatori permanenti per l'elaborazione di proposte in settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione e il confronto.
3. Il Consiglio Circoscrizionale disciplina la consultazione periodica delle associazioni e organismi di volontariato iscritti all'Albo Circoscrizionale e degli organismi di volontariato ed associazioni iscritti all'Albo Comunale che ne facciano richiesta, attraverso la organizzazione di forum dei cittadini associati per l'elaborazione degli indirizzi generali.

Articolo 42.

(Conferenze di servizi)

1. La Circoscrizione, per la migliore e più efficace erogazione di servizi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, può indire conferenze di servizi in conformità di quanto previsto dall'art. 14 della legge 241/90, per un esame contestuale delle procedure e per definire le modalità operative dell'azione coordinata.
2. Il Presidente della Circoscrizione interessata o suo delegato deve essere invitato dal Sindaco a partecipare, a titolo consultivo, a tutte le riunioni di conferenze di servizi, accordi di programma o patti territoriali indetti dal Sindaco.

Articolo 43.

(Convenzioni con altre Amministrazioni)

1. La Circoscrizione può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni per disciplinare in modo più efficace lo svolgimento in collaborazione di attività gestionali di interesse circoscrizionale, sempre che da tali convenzioni non derivino impegni di spesa non previsti.

Articolo 44.
(Informazione dei cittadini)

1. La Circoscrizione garantisce ai cittadini l'esercizio del diritto di accesso e di informazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'apposito regolamento comunale.
2. La Circoscrizione assicura agli organi di stampa la disponibilità della documentazione sugli atti amministrativi e sull'erogazione dei servizi secondo i criteri e le modalità disciplinate dal regolamento della Circoscrizione.

Articolo 45.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. Presso le Circoscrizioni sono istituiti gli Uffici Relazioni con il Pubblico con il compito di:
 - a) promuovere e facilitare l'accesso degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli e associati, alle informazioni e ai servizi del Comune di Roma, delle altre pubbliche amministrazioni e di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, anche attraverso il concorso alla realizzazione di servizi di accesso polifunzionale;
 - b) dare attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa, ai diritti di accesso e di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990;
 - c) promuovere e sostenere lo sviluppo di forme di partecipazione civica per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita urbana;
 - d) rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati, anche attraverso la raccolta e la gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte dei cittadini, e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che determinano la qualità delle prestazioni offerte;
 - e) contribuire, in collaborazione con gli altri Uffici, al coordinamento ed all'organizzazione dei flussi informativi all'interno e verso gli appartenenti alla comunità cittadina.
2. Gli Uffici Relazioni con il Pubblico sono collocati alle dirette dipendenze del Direttore della Circoscrizione, nell'ambito delle unità di coordinamento che svolgono funzioni di staff e di autoamministrazione.
3. Fermo restando che ciascun U.R.P. è funzionalmente inserito nella Circoscrizione di cui fa parte, compete all'Ufficio Diritti dei Cittadini lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) impulso e promozione della istituzione degli U.R.P.;
 - b) comunicazione alla cittadinanza in ordine al ruolo, alle funzioni ed alle modalità di accesso agli U.R.P.;
 - c) monitoraggio, per conto della Direzione Generale, tramite indicatori qualitativi e quantitativi, della funzionalità degli U.R.P.. Sulla base dei risultati del monitoraggio, annualmente, l'Ufficio predispone linee di indirizzo e sviluppo per l'attività degli U.R.P. che trasmette ai Dirigenti e ai Responsabili U.R.P.;
 - d) supporto alle attività di informazione degli U.R.P. tramite l'aggiornamento costante della banca dati centrale;
 - e) supporto nell'introduzione e nell'utilizzo di software specifici;
 - f) collaborazione alla selezione del personale destinato agli U.R.P. e promozione di iniziative di formazione e aggiornamento permanenti relative ai compiti specifici degli Uffici per assicurare la crescita omogenea della professionalità del personale e livelli qualitativi di prestazione il più possibile uniformi sul territorio cittadino;
 - g) coordinamento operativo delle attività degli U.R.P. relativamente a:
 1. promozione e realizzazione reti integrate tra gli U.R.P. e con le altre P.A.;
 2. promozione di funzioni innovative per assicurare un adeguamento costante degli U.R.P. alla loro missione specifica;
 3. monitoraggio delle attività di rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, delle segnalazioni, delle proposte e dei reclami dei cittadini, per favorire le necessarie trasformazioni gestionali ed amministrative a livello cittadino.

CAPO II

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 46. ⁽¹⁾

(Bilancio della Circoscrizione)

1. Nell'ambito del bilancio comunale le Circoscrizioni sono dotate di risorse finanziarie in quantità commisurata allo svolgimento delle funzioni attribuite e rapportata all'ammontare delle risorse complessivamente disponibili. L'entità delle risorse assegnate a ciascuna Circoscrizione è determinata in base a criteri di riparto oggettivi che tengono conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche delle Circoscrizioni stesse, esplicitati nelle comunicazioni di cui al successivo comma 3.
2. Le risorse finanziarie circoscrizionali sono iscritte secondo la classificazione strutturale del bilancio articolato per ciascuna Circoscrizione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Ragioneria Generale comunica alle Circoscrizioni le linee guida della Giunta Comunale per la formazione del bilancio di previsione e una ipotesi relativa all'ammontare complessivo delle risorse che potranno essere loro assegnate per l'anno successivo, con l'indicazione delle spese vincolate ai sensi della normativa vigente.
4. Entro il 30 giugno il Consiglio Circoscrizionale, sulla base del documento di cui al comma precedente e nel rispetto delle linee guida della Giunta Comunale, delibera e trasmette alla Ragioneria Generale ed a quella circoscrizionale un progetto del proprio documento contabile di previsione annuale e pluriennale contenente una proposta di ripartizione delle previsioni di spesa non vincolata articolata secondo il piano esecutivo di gestione (PEG) e il dettaglio delle previsioni di entrata.
5. La Giunta nella predisposizione del progetto di bilancio di previsione tiene conto del documento di cui al comma 4. Essa può modificare le previsioni non in linea con gli indirizzi di cui alle linee guida per ricondurre il budget complessivo a quello assegnato. Nel caso di modifiche che esulino dall'assegnazione complessiva, le variazioni, con la relativa motivazione, sono comunicate al Consiglio Circoscrizionale. Il progetto di bilancio approvato dalla Giunta è sottoposto al parere obbligatorio dei Consigli Circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
6. I Presidenti delle Circoscrizioni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale relative alla discussione ed approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune.

⁽¹⁾ *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001.*

Articolo 47. ⁽¹⁾

(Revisori dei Conti)

1. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro competenze, ivi compresi i prescritti pareri, anche in ambito circoscrizionale.
2. I revisori dei conti verificano che le procedure seguite siano conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di contabilità.
3. I revisori dei conti possono chiedere agli organi circoscrizionali e ai responsabili dei servizi notizie sull'andamento della gestione e su determinati affari.

⁽¹⁾ *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001.*

Articolo 48.⁽¹⁾
(Sistema di controllo interno)

1. Gli Uffici circoscrizionali, al pari degli Uffici centrali, si dotano di strumenti di controllo interno, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Amministrazione, finalizzati anche all'attivazione della responsabilità dei dirigenti relativamente al conseguimento degli obiettivi fissati dagli atti di indirizzo politico.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e si informano ai principi dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

⁽¹⁾ *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001.*

Articolo 49.⁽¹⁾
(Controllo sugli atti della Circoscrizione)

1. Sono sottoposte, nei termini di legge, al controllo preventivo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo:
 - a) le deliberazioni che comportano operazioni di storno tra risorse o tra interventi di competenza circoscrizionale, di cui all'art. 51, comma 2, del presente regolamento;
 - b) le deliberazioni che il Consiglio Circoscrizionale intenda di propria iniziativa sottoporre a controllo, manifestando tale volontà con apposita votazione immediatamente successiva a quella di approvazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo di controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando, nei termini e con le modalità di legge, un quarto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, ove le deliberazioni stesse riguardino appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.

⁽¹⁾ *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001.*

TITOLO IV

COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Articolo 50.
(Principi generali)

1. Il presente titolo disciplina le competenze amministrative e tecniche della Circoscrizione.
2. L'esercizio delle competenze di cui sopra avviene nel rispetto delle norme e dei principi enunciati nei titoli I e III del presente Regolamento.
3. Alla Circoscrizione vengono assegnati strumenti, personale ed adeguate risorse finanziarie e professionali per il concreto esercizio delle funzioni derivanti dal presente regolamento.
4. Alla Giunta Comunale competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché i poteri sostitutivi previsti dallo Statuto e dall'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 51.

(Risorse finanziarie di competenza della Circoscrizione)

1. Il Consiglio Circoscrizionale, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, dispone, per quanto di propria competenza e nel rispetto delle attribuzioni proprie dei dirigenti, l'assunzione di impegni di spesa nei limiti delle risorse assegnate.
2. Nel corso dell'esercizio finanziario il Consiglio Circoscrizionale può deliberare, con le modalità previste nel regolamento di contabilità, storni nell'ambito degli stanziamenti di propria competenza, nonché variazioni del PEG (Piano Esecutivo di Gestione).
3. Le deliberazioni di variazione del bilancio devono essere sottoposte, a cura degli Uffici circoscrizionali, all'esame preventivo del Collegio dei Revisori, il cui parere dovrà essere riportato nell'atto deliberativo.
4. Le deliberazioni di variazione del bilancio di cui al precedente comma 2 sono sottoposte, nei termini di legge, al controllo preventivo di legittimità del CO.RE.CO. e decadono qualora non intervenga la ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni. Le deliberazioni di variazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) sono sottoposte, sotto pena di decadenza, entro 90 giorni dalla adozione, a ratifica della Giunta Comunale.
5. L'utilizzazione dei fondi assegnati ai centri di costo circoscrizionali può avvenire da parte degli uffici centrali soltanto previa autorizzazione del Dirigente della unità organizzativa cui il centro di costo medesimo afferisce. Fanno eccezione le spese per servizi la cui gestione è rimasta di competenza di Uffici centrali ancorché le stesse siano imputate ai rispettivi centri di costo circoscrizionali. L'utilizzazione di tali fondi da parte degli Uffici centrali deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.

Articolo 52.

(Servizi Demografici)

1. Presso ciascuna Circoscrizione opera un ufficio anagrafico cui compete:
 - a) il rilascio di tutte le certificazioni in materia di Anagrafe e Stato Civile;
 - b) il rilascio delle carte di identità e dei libretti di lavoro;
 - c) l'accettazione e la registrazione dei cambi di domicilio;
 - d) l'istruttoria, il perfezionamento ed ogni altro adempimento relativo alle iscrizioni nell'anagrafe della popolazione, comprese le iscrizioni alle collettività;
 - e) gli adempimenti conseguenti alla comunicazione del rigetto della domanda d'iscrizione anagrafica a seguito di accertamento negativo da parte della competente unità organizzativa di Polizia Municipale;
 - f) la richiesta d'iscrizione dei cittadini italiani provenienti dall'estero;
 - g) la cancellazione dei cittadini stranieri che emigrano all'estero;
 - h) la statistica relativa al flusso migratorio della popolazione suddivisa per sesso;
 - i) formazione aggiornamento e tenuta dei registri di stato civile afferenti alla nascita, al matrimonio, alla cittadinanza e alla morte.
2. La Circoscrizione espleta altresì le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione, di dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà e di autenticazione di copie conformi di documenti.
3. Restano attribuite all'ufficio centrale, oltre ai compiti di indirizzo e di assistenza tecnico amministrativa, le seguenti funzioni:
 - a) tenuta del registro degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
 - b) istruttoria, aggiornamento e tenuta del registro della popolazione emigrata;
 - c) tenuta dell'archivio delle pratiche di immigrazioni.
4. L'Ufficio centrale è altresì competente per gli adempimenti:
 - a) in materia di servizi militari;
 - b) in materia di pensioni.

5. La Circostrizione cura inoltre i seguenti adempimenti:
 - a) ricezione delle richieste di pubblicazione di matrimonio;
 - b) consegna ai soggetti beneficiari dei «libretti di pensione».

Articolo 53.

(Tributi ed entrate extra tributarie)

1. La Circostrizione provvede alla gestione e riscossione delle entrate di propria competenza, ivi comprese le quote relative ai servizi a domanda individuale erogati in sede decentrata, curando altresì, attraverso la competente unità organizzativa, gli adempimenti propedeutici alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie.
2. In particolare, sono di competenza della Circostrizione gli adempimenti gestionali concernenti:
 - a) la riscossione, l'accertamento e il recupero delle somme dovute per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche;
 - b) l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità relativamente alle insegne ed alle installazioni afferenti agli esercizi commerciali, alle attività produttive, agli studi professionali, alle associazioni ed enti localizzati nel territorio circoscrizionale e non compresi nelle fattispecie di imposizione gestite direttamente dagli Uffici centrali;
 - c) la ricezione delle dichiarazioni relative agli oneri di natura tributaria o tariffaria riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle dichiarazioni rese ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
3. La Circostrizione cura altresì l'attività istruttoria e rappresenta l'Amministrazione in giudizio, nei casi previsti dai regolamenti vigenti, in ordine ai ricorsi contro l'accertamento dei tributi o afferenti ad altre entrate di propria pertinenza, presso ogni grado e tipo di giurisdizione.
4. La Circostrizione organizza in modo unitario le attività del settore tributi al fine di facilitare ed unificare gli adempimenti richiesti ai contribuenti, snellire i procedimenti e fornire una informazione esaustiva sull'insieme dei tributi comunali e sulle entrate patrimoniali e tariffarie già di natura tributaria.
5. Il Direttore della Circostrizione entro il 30 marzo trasmette al Sindaco, al Presidente della Circostrizione e al Dirigente del Dipartimento delle entrate una relazione sull'attività svolta in materia di gestione tributaria e sull'andamento delle entrate tributarie di competenza circoscrizionale, evidenziando e motivando le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.
6. Al Dipartimento delle Entrate ed agli Uffici centrali competenti nelle singole materie competono l'emanazione di direttive, l'informazione ed i chiarimenti sulle norme in relazione alle entrate circoscrizionali, nonché la promozione delle iniziative relative ai collegamenti telematici tra le Circostrizioni e i sistemi informativi delle entrate.

Articolo 54.

(Affissioni e pubblicità)

1. La Circostrizione è competente in materia di rilascio, revoca e diniego di autorizzazioni in materia di pubblicità, secondo le prescrizioni del relativo regolamento comunale.
- 1-bis Il Consiglio Circostrizionale approva con deliberazione il piano delle affissioni circoscrizionali, con allegata planimetria, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari comunali in materia.
2. Sono altresì di competenza della Circostrizione i controlli sulle affissioni e pubblicità e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi.
3. La Circostrizione cura tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al rilascio o al diniego delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1, ivi compresa la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle eventuali sanzioni, nonché la rimozione ed il sequestro di opere abusive.

4. La Circoscrizione cura altresì gli adempimenti relativi ai procedimenti contenziosi amministrativi e tributari in materia di affissione.

Articolo 55.

(Concessioni di suolo pubblico)

1. La Circoscrizione è competente in materia di concessioni di suolo pubblico, fatta eccezione per quelle concernenti:
 - a) la installazione di impianti per l'erogazione di carburante, sia su suolo pubblico che su aree private, che restano di competenza dell'Ufficio centrale che è tenuto ad acquisire in merito il parere della Circoscrizione territorialmente competente;
 - b) le riprese cinematografiche e televisive nei casi e con i limiti previsti dall'apposita deliberazione comunale;
 - c) le manifestazioni temporanee che interessino contemporaneamente il territorio di più Circoscrizioni;
 - d) le manifestazioni temporanee che, ancorché ricadenti nel territorio di una sola Circoscrizione, per le loro dimensioni, il loro rilievo sociale, culturale, turistico o per il coinvolgimento che comportano, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni occorrenti per il loro svolgimento, di molteplici Uffici comunali e/o extra-comunali, tale da determinare la necessità di una ponderazione di molteplici interessi e finalità riconducibili all'intera collettività cittadina, presentino caratteristiche tali da sostanziare un evidente «interesse cittadino» o addirittura «nazionale», ad esclusione delle manifestazioni la cui organizzazione sia già stata affidata alle Circoscrizioni.
2. Le concessioni di suolo pubblico di cui alle lettere c) e d) rimangono di competenza del Gabinetto del Sindaco, previa acquisizione del parere obbligatorio della o delle Circoscrizioni il cui territorio è interessato dalla manifestazione.
3. Rimangono peraltro di competenza delle Circoscrizioni, anche per le concessioni di suolo pubblico di cui alle lettere c) e d), gli adempimenti gestionali concernenti la riscossione, l'accertamento e il recupero delle somme dovute per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
4. La Circoscrizione è competente in materia di provvedimenti disciplinari relativi alle occupazioni di suolo pubblico che interessano il territorio circoscrizionale.
5. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, la Circoscrizione è competente in materia di vigilanza sull'esatta osservanza delle prescrizioni e delle condizioni cui, eventualmente, sia subordinata la concessione di suolo pubblico rilasciata dal Gabinetto del Sindaco con determinazione dirigenziale del Capo di Gabinetto. Nell'esercizio di tale funzione di vigilanza, la Circoscrizione provvederà a segnalare tempestivamente al Gabinetto del Sindaco le irregolarità riscontrate, per consentire l'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Capo di Gabinetto.
6. Le concessioni di suolo pubblico sono disposte, nel rispetto della normativa comunale e degli atti di indirizzo adottati dagli Organi circoscrizionali, con determinazione dirigenziale.
7. Per le concessioni di suolo pubblico nel centro storico si applicano le disposizioni previste dalle specifiche deliberazioni adottate al riguardo dal Consiglio Comunale.
8. Ove le concessioni di suolo pubblico interessino ville, parchi e manufatti di interesse storico e archeologico, nonché zone o aree pubbliche vincolate di valore artistico o paesistico ambientale, la Circoscrizione richiede preventivamente il parere degli Uffici competenti, tra i quali, obbligatoriamente, la Soprintendenza ai Beni Culturali del Comune, le Soprintendenze Statali, l'Ufficio Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco e l'Ufficio Tutela Ambiente, pareri da esprimersi in sede di conferenza di servizi appositamente convocata dalla Circoscrizione medesima.

9. Per le concessioni di suolo pubblico interessanti il territorio delle Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII si applica, fino al 31 gennaio 2000, la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 72 del presente regolamento, in conformità di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998.
10. E' abrogato l'art. 16, comma 2, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/96.

Articolo 56.
(Commercio e artigianato)

1. La Circoscrizione è competente in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e di pubblici esercizi, per quanto riguarda:
 - a) la ricezione delle comunicazioni relative all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato;
 - b) il rilascio, il diniego, la revoca delle autorizzazioni amministrative per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita aventi una superficie ricompresa fra 251 e 600 mq.;
 - c) il rilascio, il diniego, la revoca delle licenze per pubblici esercizi e relativi trasferimenti ed ampliamenti.
2. La Circoscrizione è altresì competente in ordine al rilascio delle autorizzazioni e, nei casi previsti dalla normativa vigente, agli adempimenti connessi alle denunce di inizio attività in materia di:
 - a) attività di barbiere, parrucchiere ed estetista;
 - b) vendita di prodotti stagionali sulla base della programmazione effettuata dal Consiglio Circostrizionale;
 - c) somministrazione in circoli privati e mense aziendali;
 - d) distributori automatici;
 - e) idoneità tecnico-sanitaria dei locali per l'esercizio del commercio all'ingrosso;
 - f) attività di cooperative di consumo per la vendita ai soli soci;
 - g) vendita all'interno di strutture ricettive e di Enti pubblici;
 - h) vendita nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio;
 - i) chiusura infrasettimanale, anticipazione dell'orario di apertura e protrazione dell'orario di chiusura di pubblici esercizi;
 - l) idoneità tecnico-sanitaria dei locali per l'esercizio di attività artigianali anche sotto forma di società e relativi subingressi e trasferimenti;
 - m) idoneità tecnico-sanitaria per attività non artigianali, deposito ed esposizioni e relativi subingressi e trasferimenti.
3. La Circoscrizione è competente anche per l'adozione di procedimenti disciplinari relativi alle materie di cui ai precedenti commi.
4. Nell'espletamento degli adempimenti di cui sopra gli Uffici circostrizionali osservano le disposizioni contenute negli specifici regolamenti in materia.
5. Restano agli Uffici centrali le competenze relative a:
 - a) programmazione in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e di pubblici esercizi, acquisito obbligatoriamente il parere della Circoscrizione sulle singole programmazioni;
 - b) istituzione e gestione dei mercati rionali ivi comprese le trasformazioni di tabelle merceologiche, i trasferimenti e le licenze ai produttori non stagionali, acquisito obbligatoriamente il parere della Circoscrizione sulle singole programmazioni;
 - c) espletamento dei servizi di tutela del consumatore;
 - d) espletamento dei servizi ispettivi.

Articolo 57.
(Mercati saltuari)

1. La Circoscrizione è competente in materia di mercati saltuari nel rispetto della normativa vigente.

2. La Circoscrizione determina, in particolare, con apposita deliberazione:
 - a) l'istituzione;
 - b) l'ubicazione e lo spostamento;
 - c) le categorie ammesse in ciascuna area;
 - d) i criteri oggettivi per l'assegnazione dei posteggi.

Articolo 58.

(Funzioni di polizia amministrativa)

1. La Circoscrizione è competente in materia di rilascio delle seguenti autorizzazioni e attestazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 616/77 ed all'applicazione delle relative sanzioni:
 - a) licenze temporanee di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati ed altre riunioni straordinarie (art. 19 p. 4);
 - b) licenze per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto (art. 19 p. 6);
 - c) licenze per le sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture simili (art. 19 p. 8c);
 - d) licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari (art. 19 p. 11);
 - e) licenze temporanee agli stranieri per mestieri ambulanti (art. 19 p. 13);
 - f) registrazione per mestieri ambulanti (art. 19 p. 14);
 - g) licenze di iscrizione per portieri e custodi (art. 19 p. 17);
 - h) attestazioni di ricezione delle dichiarazioni di commercio di cose antiche od usate (art. 19 p. 18);
 - i) licenze per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci (art. 19 p. 2).
2. La Circoscrizione è altresì competente, dal momento del loro effettivo trasferimento agli Enti Locali ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le seguenti funzioni:
 - a) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio;
 - b) ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede;
 - c) rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 D.P.R. n. 502/1956;
 - d) rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro;
 - e) autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi.

Articolo 59.

(Attività culturali)

1. La Circoscrizione è competente in materia di:
 - a) organizzazione e promozione di attività culturali articolate in mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e figurative e mostre di produzione artigianale;
 - b) programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari;
 - c) realizzazione di visite guidate e di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico;
 - d) istituzione e gestione, anche in convenzione con enti, associazioni e cooperative, di centri culturali polivalenti circoscrizionali.
2. I rapporti tra l'istituzione denominata «Sistema delle Biblioteche Centri Culturali» e la Circoscrizione sono regolati da apposita convenzione.
3. Nell'espletamento delle funzioni di cui alle lettere «a», «b», e «e» del comma 1 la Circoscrizione, ferme le prescrizioni dei regolamenti comunali, opera anche mediante la stipula di convenzioni con enti, associazioni, cooperative e istituti culturali di comprovata esperienza nei rispettivi settori.

4. Negli stanziamenti di bilancio per la cultura dell'Ufficio centrale una quota è destinata al finanziamento di progetti di carattere strutturale o di promozione di attività culturali predisposti dalle Circoscrizioni.
5. Tali progetti sono esaminati da apposita commissione composta da cinque esperti di elevata qualificazione nominata dal Sindaco sentita la Consulta dei Presidenti di cui al precedente articolo 13.
6. E' attribuita agli Uffici circoscrizionali la disciplina del procedimento di cui al comma 4, mentre restano attribuite agli Uffici centrali, di concerto con la Circoscrizione competente, le funzioni relative all'organizzazione e promozione di manifestazioni a valenza cittadina, nazionale ed internazionale.

Articolo 60.

(Turismo, sport e tempo libero)

1. La Circoscrizione è competente in materia di:
 - a) programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport;
 - b) modalità di utilizzazione di impianti e attrezzature per l'esercizio dello sport;
 - c) concessione di impianti sportivi comunali, ivi comprese le piscine coperte e scoperte, di rilevanza circoscrizionale;
 - d) istituzione e gestione dei centri sportivi circoscrizionali;
 - e) iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport e alle attività ricreative e culturali;
 - f) organizzazione e promozione di manifestazioni inerenti il turismo di interesse circoscrizionale.
2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente la Circoscrizione, ferme le prescrizioni dei regolamenti comunali, opera anche mediante la stipula di convenzioni con enti, associazioni, cooperative e istituti culturali di comprovata esperienza nei rispettivi settori.
3. La Circoscrizione cura altresì gli atti gestionali relativi:
 - a) al rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività venatoria, con l'adozione, su rapporti della Questura, di Carabinieri e Vigili Urbani, di procedimenti disciplinari;
 - b) al rilascio di licenza per la gestione di campi sportivi, piscine ed altre strutture per l'esercizio dello sport.
4. Restano attribuite agli Uffici centrali le funzioni relative all'organizzazione e promozione di manifestazioni a valenza cittadina, nazionale ed internazionale.

Articolo 61.

(Sponsorizzazioni)

1. La Circoscrizione autorizza, mediante apposito atto deliberativo, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per sponsorizzare attività svolte, promosse od organizzate dalla Circoscrizione, in particolare in materia di:
 - a) organizzazione e promozione di attività culturali articolate in mostre, dibattiti e manifestazioni di arti rappresentative;
 - b) realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, cinematografici, nonché di manifestazioni folcloristiche;
 - c) svolgimento di visite guidate per una migliore conoscenza del territorio nei suoi monumenti e nelle sue tradizioni;
 - d) realizzazione di iniziative tendenti alla divulgazione ed alla valorizzazione del patrimonio del Comune, del patrimonio artistico, storico ed archeologico della Circoscrizione, nonché all'informazione culturale estesa anche ai problemi che riguardano l'assetto urbano e la tutela del territorio;
 - e) realizzazione di manifestazioni sportive ed attività inerenti allo sport;
 - f) iniziative dirette ad offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport, a concerti lirici, recitals ed altre manifestazioni attinenti anche alla vita culturale e folcloristica della Circoscrizione;
 - g) manifestazioni inerenti il turismo di interesse circoscrizionale;

- h) ristrutturazione di edifici pubblici di interesse circoscrizionale.
2. Le convenzioni sono stipulate dal dirigente dell'unità organizzativa competente.

Articolo 62.
(*Servizi Sociali*)

1. La Circoscrizione è competente in materia di:
- a) assistenza economica a singoli e a nuclei nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, ivi compresa, fino a diversa regolamentazione della materia da parte dell'Amministrazione, quella ai soggetti affetti da HIV e sindromi collegate;
 - b) erogazione di contributi e rimborsi ad invalidi del lavoro che usufruiscono di soggiorni climatici e termali, in conformità di quanto previsto dalle normative vigenti, ovvero organizzazione e gestione degli stessi;
 - c) tutte le forme di assistenza previste nei confronti dei minori ai sensi delle norme vigenti ed in ottemperanza ai provvedimenti disposti dalle Autorità Giudiziarie; autorizzazione al funzionamento e vigilanza degli istituti di accoglienza per i minori su direttive della Regione Lazio o del Dipartimento comunale competente per materia, nonché gestione delle tutele pubbliche (ex art. 354 del Codice Civile);
 - d) assistenza domiciliare e di sostegno alla famiglia per i soggetti anziani, minori e portatori di handicap nell'ambito delle attività proprie di questa modalità di intervento;
 - e) istruttoria (come valutazione integrata con i distretti della A.S.L. e come esame delle richieste di contributo) per l'ammissione ai servizi residenziali e semiresidenziali ed alle R.S.A., secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di persone anziane non autosufficienti; autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle Case di riposo per anziani su direttive della Regione Lazio o del Dipartimento comunale competente per materia;
 - f) realizzazione, mediante gestione diretta o in convenzione, di iniziative a carattere sociale, di centri diurni o di comunità alloggio per anziani, minori, e soggetti adulti indigenti – ivi compresa la popolazione detenuta ed ex detenuta – e relative competenze di vigilanza e controllo sulle stesse;
 - g) attività di prevenzione ed ogni altra modalità di intervento sul fenomeno della tossicodipendenza, d'intesa con l'Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze ed in relazione alle competenze ed alle attività programmate dalla stessa;
 - h) realizzazione e gestione di vacanze diurne estive per soggetti anziani e minori residenti nel territorio circoscrizionale; realizzazione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, anche in località termali;
 - i) realizzazione di servizi anche nelle forme di presidi mobili (unità di strada territoriali, educative e di riduzione del danno) per il monitoraggio delle situazioni di disagio sociale, per l'attività di prevenzione e di informazione all'utenza;
 - l) organizzazione e gestione di campi attrezzati per comunità nomadi, ai sensi del Regolamento vigente e nel rispetto delle linee di intervento dell'Amministrazione comunale;
 - m) istituzione e gestione dei Centri Sociali per Anziani.
2. L'organizzazione dei servizi di cui al precedente comma e le modalità di accesso degli utenti ai servizi stessi sono disciplinate da norme emanate dall'Amministrazione comunale per ogni specifico settore. La Circoscrizione, per l'espletamento delle competenze attribuite, attiverà, in via prioritaria ed anche avvalendosi della stipula di appositi protocolli di intesa, tutte le modalità di integrazione possibili con i servizi sanitari territoriali, come previsto dalle norme di carattere nazionale e regionale, e segnatamente dall'art. 7 legge n. 104/92 per quanto attiene l'obbligatorietà dell'integrazione tra interventi sociali e sanitari per portatori di handicap.
3. Per la gestione dei servizi suindicati la Circoscrizione può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati attenendosi, ove previsto, a schemi tipo di convenzione predisposti dall'Amministrazione comunale.

4. Restano attribuite all'Amministrazione centrale le competenze in materia di:
- a) programmazione, controllo e coordinamento metropolitano in materia di servizi sociali;
 - b) organizzazione e gestione di progetti speciali a valenza cittadina;
 - c) realizzazione e gestione di osservatori e banche dati sui fenomeni cittadini riferiti al disagio sociale;
 - d) elaborazione di sistemi di valutazione dei servizi a livello cittadino;
 - e) funzioni ispettive e di controllo, ai sensi delle norme vigenti, in materia di servizi erogati da terzi a favore di soggetti minori, anziani, adulti indigenti e portatori di handicap;
 - f) interventi di assistenza ai profughi rimpatriati e ai profughi stranieri che abbiano ottenuto la qualifica di rifugiato;
 - g) realizzazione di interventi in favore dei senza fissa dimora;
 - h) interventi previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri extra-comunitari ed alle popolazioni nomadi;
 - i) erogazione di interventi economici e contributi in favore di invalidi di guerra, del lavoro e di categorie speciali;
 - l) gestione diretta o in convenzione di strutture residenziali di rilevanza organizzativa per soggetti anziani, anche nelle forme della contribuzione alle rette di mantenimento. Rientra altresì nelle competenze degli Uffici centrali la gestione, anche in forme convenzionate, delle R.S.A. presso strutture residenziali comunali;
 - m) organizzazione e gestione, diretta o in convenzione, dei servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna a favore di adulti indigenti;
 - n) organizzazione e gestione, anche in convenzione, di iniziative in favore della popolazione in condizione di detenzione o ex detenuta e coordinamento degli interventi realizzati sul territorio in favore della stessa;
 - o) formulazione ed istruttoria di progetti di assistenza domiciliare in favore di persone affette da HIV e sindromi correlate in maniera concorde con le politiche sanitarie approntate dalla Regione Lazio sullo stesso settore. Organizzazione e gestione, anche in convenzione, del servizio di assistenza domiciliare e di interventi di prevenzione in favore di persone affette da HIV e sindromi correlate;
 - p) organizzazione e gestione, diretta o in convenzione, dei servizi di emergenza e di pronto intervento sociale;
 - q) coordinamento di servizi e di interventi a favore di anziani, minori, adulti indigenti, portatori di handicap e disagiati mentali;
 - r) coordinamento degli interventi in favore dei soggetti in tutela, interdetti o inabilitati;
 - s) attività di informazione e di aggiornamento per il personale operante nei servizi sociali ed attività di orientamento ed impulso ai competenti uffici addetti alla formazione del personale.

Articolo 63.

(Attività scolastiche e parascolastiche)

1. Sono di competenza della Circostrizione:
- a) gli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli asili nido, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento comunale, nonché il rilascio, la sospensione, e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili nido privati;
 - b) gli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento delle Scuole dell'infanzia comunali, nell'ambito del programma che gli Uffici centrali, sulla base dei dati acquisiti presso le Circostrizioni, formulano annualmente;
 - c) l'acquisto di materiale didattico, sanitario e di pulizia e cancelleria nelle Scuole dell'infanzia, nonché per piccoli ed urgenti interventi manutentori nelle scuole stesse;
 - d) i seguenti adempimenti relativi ad attività parascolastiche ed extra scolastiche:
 - attività integrative per le scuole elementari;
 - istituzione di centri di attività parascolastiche;
 - approvazione di programmi per iniziative a carattere culturale, turistico e ricreativo;
 - istituzione e affidamento di Centri Ricreativi Estivi;
 - istituzione e localizzazione delle sedi per i soggiorni estivi;
 - campi scuola e scambi scolastici nazionali;
 - campi di lavoro;

- e) gli adempimenti gestionali relativi alla programmazione, istituzione, organizzazione dei servizi di refezione e trasporto educativi-scolastici, nell'ambito dei servizi affidati all'Amministrazione Centrale;⁽¹⁾
 - f) le funzioni relative alla gestione ed al controllo del personale assegnato in dipendenza dell'attribuzione delle competenze di cui al presente articolo.
2. Restano attribuiti agli Uffici centrali l'indirizzo, il coordinamento generale degli adempimenti e dei servizi relativi alle attività scolastiche e parascolastiche e l'affidamento dei servizi di refezione e di trasporto educativo scolastico.⁽²⁾

⁽¹⁾ Lettera modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 dell'11 dicembre 2006.

⁽²⁾ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 dell'11 dicembre 2006.

Articolo 64.

(Fornitura di materiali e servizi)

1. Nel rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia e delle direttive di carattere generale emanate dall'Amministrazione comunale, alla Circoscrizione sono attribuite le competenze relative:
- a) alla fornitura di materiali vari necessari alla gestione dei servizi di competenza circoscrizionale;
 - b) all'acquisto o al noleggio di fotocopiatrici e materiale tecnologico;
 - c) alla manutenzione di apparecchiature tecnologiche in uso presso gli uffici;
 - d) alla fornitura di mobili e arredi dei locali in cui sono svolti i servizi della Circoscrizione;
 - e) all'acquisto, alla manutenzione o al noleggio di tecnologia informatica, nel rispetto delle norme regolamentari dettate per il funzionamento della rete informatica del Comune.

Articolo 65.

(Lavori pubblici)

1. E' di competenza della Circoscrizione l'attività deliberativa, realizzativa e gestionale relativamente ai lavori di:
- a) costruzione di strade e reti fognanti di esclusivo interesse circoscrizionale e di infrastrutture colleganti tessuti viari, fognari e gallerie pp.ss., con esclusione degli interventi nei piani di zona e nelle zone industriali;
 - b) manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria con esclusione degli edifici aventi carattere monumentale, degli edifici di Via Petroselli n. 45 e n. 50 e di Via dei Cerchi n. 6. Restano altresì esclusi gli interventi di progettazione complessa ed integrata sugli edifici adibiti ad uso scolastico. Per le sedi degli Uffici circoscrizionali, la competenza per la manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria è attribuita, a prescindere dalla ubicazione territoriale, alla Circoscrizione titolare dell'Ufficio;
 - c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle fogne con esclusione delle strade che rivestono carattere di grande viabilità e dei collettori e delle adduttrici agli impianti di depurazione;
 - d) segnaletica stradale;
 - e) adeguamento dei beni comunali alle norme di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) demolizione di costruzioni e manufatti abusivi e conseguente recupero dei crediti;
 - g) fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti di cucina, frigoriferi ed attrezzature varie per le scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale ed asili nido;
 - h) manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati rionali;
 - i) transennamenti su proprietà comunali e su strade private aperte al pubblico transito con recupero dei relativi crediti;
 - l) interventi conseguenti ad ordinanze sindacali contingibili ed urgenti;
 - m) realizzazione e gestione di impianti di innaffiamento nei giardini con i relativi pozzi e impianti di sollevamento;
 - n) costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso l'ACEA, di fontanelle pubbliche e di idranti antincendio;

- o) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici negli stabili comunali, salvo recupero per la manutenzione ordinaria su immobili concessi in locazione;
 - p) costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di amplificazione sonora, di ascensori e montacarichi;
 - q) realizzazione su sede stradale di parcheggi a raso, previa verifica con l'Ufficio centrale della compatibilità sia con il piano urbano dei parcheggi, sia con la disciplina viaria per le strade di viabilità principale;
 - r) esecuzione di tutti gli interventi di emergenza sulle strade private aperte al pubblico transito, in conformità di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 dell'1 agosto 1996.
2. L'Unità Organizzativa Tecnica della Circoscrizione cura altresì gli adempimenti necessari per l'espletamento delle gare relative ai lavori di cui al comma 1, nel rispetto dei regolamenti vigenti, dei programmi e delle direttive di carattere generale fissati dall'Amministrazione.
3. La Circoscrizione è altresì competente:
- a) per l'apertura di cavi stradali e relativa vigilanza. Per l'apertura di cavi stradali e relativa vigilanza interessanti il territorio delle Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII si applica, fino al 31 gennaio 2000, la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 72 del presente Regolamento, in conformità di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998;
 - b) per l'apertura di passi carrabili;
 - c) in materia di Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico anche secondo disposizioni che potranno essere stabilite da apposito Regolamento. Qualora la strada vicinale ricada nel territorio di più Circoscrizioni la competenza è attribuita alla Circoscrizione in cui insiste maggiormente la strada stessa;
 - d) localizzazione di parcheggi interrati, nell'ambito del Piano urbano parcheggi e decisione relativa alla sistemazione superficiale dell'area, previa intesa con il competente Ufficio centrale.
4. Restano attribuite agli Uffici centrali le competenze relative a:
- a) grande viabilità;
 - b) opere di realizzazione di nuovi interventi di edilizia comunale, scolastica, annonaria e cimiteriale;
 - c) manutenzione degli edifici di Via Petroselli n. 45 e n. 50 e di Via dei Cerchi n. 6;
 - d) interventi sull'edilizia scolastica che necessitano di progettazione complessa ed integrata;
 - e) interventi nei piani di zona e nelle zone industriali;
 - f) opere monumentali;
 - g) collettori e adduttrici agli impianti di depurazione;
 - h) pulizia delle fontane monumentali;
 - i) gestione, manutenzione e trasformazione di impianti termici di stabili comunali e delle relative centrali;
 - l) gestione e manutenzione della rete ed impianti telefonici;
 - m) gestione e manutenzione degli impianti speciali;
 - n) costruzione e manutenzione degli impianti idrici cimiteriali.
5. Restano altresì attribuite agli Uffici centrali le competenze in materia di:
- a) appalti di sostegno;
 - b) pagamento delle utenze comunali per la fornitura di energia, gas e telefono;
 - c) rilascio di licenze in materia di impianto ed esercizio di ascensore per il trasporto di persone o di materiali;
 - d) installazione, modifica, gestione e manutenzione sia degli impianti semaforici tradizionali o centralizzati, sia degli impianti di controllo e gestione innovativi per il traffico e la sosta;
 - e) realizzazione di parcheggi, con esclusione di quelli previsti dalla lettera q) del precedente comma 1;
 - f) predisposizione e/o approvvigionamento di materiali segnaletici speciali;
 - g) coordinamento e controllo su interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 66.
(Traffico e segnaletica)

1. Sono di competenza della Circoscrizione tutti gli adempimenti istruttori e gestionali concernenti:
 - a) la disciplina del traffico stradale interessante l'ambito territoriale delle Circoscrizioni. Per quella interessante le Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII si applica, fino al 31 gennaio 2000, la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 72 del presente regolamento, in conformità di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998;
 - b) l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale;
 - c) la disciplina provvisoria di traffico determinata da eventuali imprevisti, da lavori e da manifestazioni, sulle strade indicate nel successivo comma 4, lett. a), previa acquisizione, salvo casi di estrema urgenza, del parere vincolante degli Uffici centrali.
2. La Circoscrizione cura altresì la tenuta e l'aggiornamento dello schedario della segnaletica nel quale sono riportate le variazioni nel tempo di tutta la segnaletica esistente nel territorio circoscrizionale.
3. Nella gestione degli adempimenti di cui ai commi precedenti la Circoscrizione si attiene alle direttive generali emanate dagli Uffici centrali.
4. Restano di competenza degli Uffici centrali le seguenti funzioni:
 - a) definizione e aggiornamento della classifica viaria, comprendente l'elenco delle strade principali e/o di importanza intercircoscrizionale ivi compresi gli itinerari preferenziali e le strade di confine tra le Circoscrizioni;
 - b) nuove discipline sulla viabilità principale di cui al comma precedente, sugli itinerari preferenziali o riservati al pubblico trasporto e sui parcheggi di scambio;
 - c) discipline speciali di traffico che il Codice della Strada demanda alla Giunta Comunale;
 - d) disciplina della sosta con attivazione della tariffazione nelle zone di particolare rilevanza urbanistica;
 - e) discipline di primo impianto per strade di nuova realizzazione;
 - f) accordi con gli enti proprietari di viabilità sovracomunale in ordine alle discipline originate da esigenze urbane sulle arterie gestite da tali enti.
5. Il Presidente della Circoscrizione istituisce, con apposita ordinanza, un ufficio interdisciplinare per il traffico e la segnaletica stradale per l'espletamento delle attività istruttorie e gestionali e per la predisposizione degli atti relativi a:
 - a) disciplina del traffico stradale interessante l'ambito territoriale della Circoscrizione;
 - b) installazione e manutenzione della segnaletica stradale;
 - c) disciplina provvisoria del traffico determinata da imprevisti, da lavori e da manifestazioni.

Articolo 67.
(Edilizia privata)

1. Sono di competenza della Circoscrizione gli adempimenti in materia di istruttoria e rilascio:
 - a) delle autorizzazioni edilizie secondo la classificazione effettuata, in base alla tipologia dei lavori, da specifiche disposizioni comunali vigenti in materia;
 - b) dei certificati di inizio e fine lavori;
 - c) dei certificati attestanti lo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - d) delle concessioni edilizie sino ad un massimo di 3.000 metri cubi per la realizzazione di strutture destinate a servizi pubblici, ad eccezione delle zone agricole e delle zone sottoposte a vincolo. Detta competenza avrà decorrenza dalla data fissata con apposito provvedimento attuativo della Giunta Comunale.
2. Sono altresì di competenza della Circoscrizione gli adempimenti relativi alla ricezione ed al controllo delle denunce di inizio attività (DIA).

3. La Circostrizione assicura inoltre l'esercizio delle funzioni derivanti dal Regolamento edilizio per quanto attiene al controllo sulle costruzioni, alle misure di prevenzione e repressione delle opere abusive eseguite in assenza o in difformità delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
4. Restano attribuite agli Uffici centrali le competenze in materia di:
 - a) istruttoria e rilascio delle concessioni edilizie superiori ai 3.000 metri cubi. Sotto tale soglia è di competenza circoscrizionale, ad eccezione delle zone agricole;
 - b) istruttoria e rilascio delle autorizzazioni edilizie nelle zone sottoposte a vincolo.

Articolo 68.

(Demanio e patrimonio)

1. Sono di competenza della Circostrizione le funzioni inerenti alla gestione tecnico-amministrativa ed economica degli immobili comunali di interesse circoscrizionale demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili con esclusione delle locazioni e delle concessioni degli immobili destinati a civile abitazione. Per gli immobili soggetti a tutela storico-artistica è preventivamente acquisito il parere favorevole della competente Sovrintendenza.
2. La Circostrizione persegue la migliore utilità pubblica della cessione in locazione o in concessione di immobili, in relazione al corrispettivo economico ed alla finalità sociale dell'uso.
3. Nel caso di disponibilità di un immobile, il Consiglio Circostrizionale procede, mediante apposito avviso pubblico, all'indizione di una gara, con assegnazione al miglior offerente, per la scelta del concessionario o del locatario.
4. I provvedimenti di concessione o di cessione in locazione devono essere motivati con specifico riferimento all'interesse della Circostrizione.
5. E' istituito il registro circoscrizionale dei beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili siti nel territorio della Circostrizione. La Circostrizione cura il tempestivo aggiornamento del registro secondo le norme previste dal Regolamento di contabilità comunale.
6. Sono di competenza della Circostrizione le funzioni di vigilanza sullo stato manutentivo degli immobili comunali di interesse circoscrizionale demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili.
7. E' altresì di competenza della Circostrizione, in ordine all'acquisizione al demanio comunale di sedi stradali di proprietà privata, l'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione e non attribuita dalle disposizioni vigenti in materia alla competenza degli Uffici centrali.

Articolo 69.

(Aree verdi e alberate stradali)

1. Sono attribuite alla Circostrizione – con il supporto tecnico dell'Ufficio centrale – le competenze relative:
 - a) alla individuazione, programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi relativi a:
 - verde di quartiere e di vicinato su aree – di superficie non superiore a 20.000 mq. – allo scopo acquisite dal Comune, con esclusione delle aree sottoposte a vincolo;
 - verde di arredo urbano;
 - b) alla concessione in uso a terzi che ne facciano richiesta, di aree non attrezzate a parco pubblico ed esenti da vincoli – di superficie non superiore a 10.000 mq. – mediante apposita convenzione secondo lo schema definito di volta in volta di concerto con l'Ufficio centrale;
 - c) alla manutenzione del verde circoscrizionale sia ordinaria che straordinaria;
 - d) alla manutenzione delle aree verdi annesse agli Asili Nido ed istituti scolastici.

2. Ove le aree interessate presentino carattere di interesse archeologico e storico deve essere acquisito preventivamente il parere della competente Soprintendenza comunale.
3. La Circoscrizione cura altresì gli adempimenti relativi alle operazioni di controllo sulle aree a verde concesse in gestione ai privati, ai fini della verifica dell'ottemperanza agli impegni contrattuali assunti.
4. Restano riservate all'Ufficio centrale le competenze in materia di:
 - a) programmazione di nuovi interventi o di ristrutturazione delle aree verdi di interesse sovracircoscrizionale, anche sulla base delle proposte formulate dalle Circoscrizioni;
 - b) manutenzione delle ville storiche che non ospitino la sede del Consiglio e della Presidenza della Circoscrizione, nonché delle alberate stradali;
 - c) realizzazione e gestione dei parchi regionali e urbani;
 - d) manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino di rilevanza sovracircoscrizionale;
 - e) manutenzione straordinaria delle aree verdi di arredo e di complemento della viabilità (spartitraffico e simili).
5. I criteri e i programmi di manutenzione di cui ai punti *d)* ed *e)* del comma precedente sono concertati dall'Ufficio centrale con le Circoscrizioni interessate e con gli altri Uffici competenti ai fini della definizione dei piani di lavoro e per la determinazione delle priorità e dei criteri preferenziali nell'ambito degli stessi piani di lavoro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70.

(Revoca di norme)

1. Sono revocate tutte le deliberazioni precedentemente adottate in materia di decentramento amministrativo, fatte salve le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 693 dell'11 febbraio 1972, della Giunta Municipale n. 3246 del 30 maggio 1972 e del Consiglio Comunale n. 222 del 17 gennaio 1985 relative alla delimitazione territoriale delle Circoscrizioni, nonché le norme di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 281 del 29 ottobre 1992 relativa al regolamento speciale del decentramento nella Circoscrizione di Ostia.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Articolo 71.

(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso.

Articolo 72.

(Norme transitorie)

1. Le procedure avviate e gli interventi programmati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi dagli Uffici che hanno promosso le procedure medesime.
2. In conformità di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998, fino alla data del 31 gennaio 2000, sono attribuite all'Ufficio centrale temporaneo per il coordinamento dei cantieri delle opere per il Giubileo 2000 le competenze afferenti la disciplina in materia di concessioni di suolo pubblico per apertura di cavi stradali e relativa vigilanza, nonché in materia di

disciplina del traffico inerenti all'apertura dei cantieri finalizzati alla realizzazione delle opere incluse nel piano per il Giubileo, interessanti il territorio delle Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII.

3. L'emanazione dei provvedimenti relativi alle concessioni di suolo pubblico per l'apertura di cavi stradali e la relativa vigilanza ed alla disciplina del traffico, inerenti a tutte le altre ipotesi diverse da quelle espressamente richiamate al comma precedente, rimane attribuita alle competenze delle predette Circoscrizioni e relative Unità Organizzative del Corpo di Polizia Municipale, previa acquisizione del nulla-osta da parte dell'Ufficio centrale legittimato all'esercizio delle funzioni sopra richiamate. Il predetto nulla-osta dovrà essere apposto entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione degli schemi di provvedimenti presso l'Ufficio centrale competente; trascorso tale termine il nulla-osta si intende concesso.
4. Le entrate derivanti dal rilascio dei richiamati atti rimangono attribuite ai centri di ricavo delle Circoscrizioni territorialmente competenti.
5. Per i provvedimenti aventi natura di contingibilità ed urgenza si prescinde dal nulla-osta fermo rimanendo l'obbligo della preventiva comunicazione all'Ufficio centrale.
6. Per quanto concerne la materia di cui all'art. 68, la concreta attivazione delle funzioni da parte delle Circoscrizioni avverrà dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito regolamento, ovvero comunque non oltre la scadenza del 12° mese successivo alla data di approvazione della presente deliberazione.
7. Entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, in adesione al principio di sussidiarietà tra competenza del Comune e delle Circoscrizioni e ferme restando le attribuzioni del Consiglio Comunale, con apposito provvedimento saranno delegati ai Consigli Circoscrizionali:
 - a) poteri di indirizzo, con riferimento al territorio di competenza, per la formazione degli strumenti urbanistici generali e degli strumenti di pianificazione di settore di livello intercircostrizionale, comunale e di area vasta;
 - b) funzioni amministrative in materia di promozione e istruttoria di strumenti urbanistici attuativi e programmi integrati laddove gli stessi siano riferiti ad ambiti di interesse circostrizionale.

Articolo 73.

(Osservatorio sul Decentramento)

1. In conformità delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, dello Statuto è istituito, presso l'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano, un Osservatorio sul Decentramento comunale con lo scopo di valutare il livello di applicazione del presente regolamento e di formulare proposte alternative al Sindaco, alla Giunta ed ai Dipartimenti.
2. L'Osservatorio sul Decentramento è costituito con ordinanza del Sindaco e ne fanno parte:
 - il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
 - sei Presidenti Circoscrizionali designati dalla Consulta dei Presidenti o loro delegati;
 - il Direttore dell'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano o suo delegato;
 - sei Direttori Circoscrizionali.
3. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può disporre la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio di membri della Giunta e di funzionari comunali, nonché invitare alle stesse altri soggetti, interni, o esterni all'Amministrazione.
4. L'Osservatorio sul Decentramento svolge sessioni di lavoro specifiche sulla redazione del bilancio, sul programma di adeguamento delle sedi circostrizionali e sulla mobilità del personale dagli Uffici centrali alle Circoscrizioni.
5. L'Osservatorio sul Decentramento svolge i propri lavori collegialmente con cadenza minima mensile, rimettendo le proprie proposte al Sindaco ed alla Giunta.

6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dall'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano.